

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 180 del 24 novembre 2000.

OGGETTO: Imposta di bollo - Quesito domanda di ammissione al passivo fallimentare.

Con nota Prot. n. 14280/99 del 13 maggio 1999 è stato chiesto di conoscere se le domande di insinuazione al passivo fallimentare presentate dalla Camera di commercio, per la riscossione dei crediti costituiti dai diritti annuali che le imprese sono tenute a corrispondere ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Disposizioni sul finanziamento e sul personale), siano esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sulla problematica in esame, codesta Direzione richiamandosi al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ritiene non assoggettabili all'imposta di bollo le domande di cui trattasi, atteso che la Camera di commercio può considerarsi quale ente autorizzato per legge ad avvalersi del concessionario della riscossione, con conseguente applicabilità dell'articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972. Fa presente, infatti, che la disposizione recata dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede in via generale la possibilità per gli enti locali di procedere a riscossione "mediante ruolo affidato ai concessionari".

Premesso quanto sopra ed esaminati i termini della questione, la scrivente ritiene di dover precisare che il primo comma dell'articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 in base al quale sono esenti, tra l'altro, dal bollo, gli atti e le copie del procedimento di accertamento e di riscossione di qualsiasi tributo, non torna applicabile al procedimento fallimentare di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Invero, si ricorre alla procedura fallimentare quando l'impresa viene a trovarsi in una situazione di crisi economica (stato d'insolvenza) cioè una situazione anomala che riguarda in primo luogo ed essenzialmente i beni, considerati nel loro complesso e nell'unità della loro destinazione.

Il fine di tale procedura è la soddisfazione dei creditori con il ricorso ad una esecuzione forzata universale; è esclusa, infatti, l'esecuzione singolare (Divieto di azioni esecutive individuali articolo 51 del r.d. n. 267 del 1942) e l'isolata considerazione dei singoli beni che la stessa comporta e presuppone. (cfr. Diritto Fallimentare - Satta -).

Gli atti relativi al fallimento, in definitiva, non rientrano tra quelli di cui al comma due dell'articolo 128 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, in quanto la procedura fallimentare non è assimilabile al procedimento esecutivo. Più precisamente la domanda di insinuazione al passivo fallimentare non può essere considerata atto della procedura esecutiva, bensì atto preliminare proprio della procedura concorsuale, per cui non riconducibile alla fattispecie prevista dall'articolo 5, quarto comma della tabella allegato B al più volte menzionato DPR n. 642 del 1972, che - come si è detto - attiene alla procedura esecutiva.

Per completezza d'argomento si precisa che, qualora ricorra l'ipotesi di anticipazione delle spese dall'erario di cui all'articolo 91 della più volte citata legge fallimentare, quindi in presenza del decreto del giudice delegato, l'imposta di bollo deve essere prenotata a debito per ogni singolo atto della procedura (articolo 91, secondo comma del r.d. n. 267 del 1942).

Tale disposizione è richiamata nell'articolo 17 del DPR n. 642 del 1972 che precisa altresì che le imposte di bollo prenotate a debito sono ripetibili "nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio".

Pertanto, sarà cura del cancelliere di operare in conformità alle norme vigenti al fine di recuperare le somme relative (articolo 91, terzo e quarto comma del r.d. n. 267 del 1942).

Da quanto esposto, consegue che nel caso in cui la Camera di commercio non può avvalersi dell'istituto della prenotazione a debito, le domande di insinuazione al passivo fallimentare dei suoi crediti devono scontare l'imposta di bollo nella misura ordinaria, prevista dall'articolo 20 della vigente tariffa allegato A al DPR n. 642 del 1972.